



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 23/05/2007

N. 130

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO IN MATERIA DO SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA. (ART.90, C.1.E ART. 91, C.2 D.LGS 163/2006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'anno duemilasette , addì ventitre, del mese di maggio, nella Casa Comunale di Ischia, assistito dal Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE

L'articolo 91, comma 2, del "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", approvato con d. lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che l'affidamento di incarichi di progettazione e, in genere, degli altri servizi di ingegneria e di architettura previsti dall'art. 90, comma 1, possono essere affidati con la procedura semplificata prevista dall'art. 57, comma 6, con invito a gara di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'articolo 57, comma 6, a sua volta, al fine di individuare i soggetti (almeno 5) da invitare alla gara (trattativa privata plurima) prevede una (prima) fase di prequalificazione, con la quale la stazione appaltante, mediante adeguata pubblicità di apposito avviso (bando), identifica i candidati da ammettere alla successiva fase di gara vera e propria, che viene aggiudicata o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83) o con il criterio del prezzo più basso (art. 82). Infatti, a proposito di tale secondo criterio di aggiudicazione, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 29.3.2007 evidenzia che a norma della legge 248/2006 devono ritenersi abrogate le norme che prevedevano l'obbligatorietà di minimi tariffari per servizi resi da professionisti, per cui è ora possibile esperire anche gara con il criterio del prezzo più basso (ex art. 82) per l'affidamento di incarichi di ingegneria e di architettura.

Inoltre, la medesima citata Determina dell' "Autorità" stabilisce tra l'altro che anche i servizi di ingegneria e di architettura possono essere inclusi, a giudizio delle singole Amministrazioni, fra i servizi acquisibili con il sistema "in economia" di cui all'art. 125 del "Codice". Ed a tal proposito è opportuno evidenziare che il comma 11, ultimo periodo, di detto articolo 125 prevede che è consentito l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 20.000 € da parte del Responsabile del procedimento (Dirigente ex art. 107 d. lgs. 267/2000).

Allo scopo di accorciare i tempi per gli affidamenti di incarichi le Amministrazioni possono procedere (prevedendone le modalità con apposito regolamento) alla costituzione di elenco di tecnici, aggiornabile ogni sei mesi, cui si perviene a seguito di bando opportunamente pubblicizzato, articolato in sezioni, in relazione alle categorie di lavori da eseguire (ex legge 143/1949) ed alla prestazione di servizio da affidare (ex art. 90, c. 1 citato: progettazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al RUP, di collaudo tecnico – amministrativo). Da tale elenco si potranno poi attingere i nominativi dei soggetti da invitare alle gare di volta in volta, secondo criteri di rotazione e di specializzazione. Tale strumento concilia l'esigenza di celerità (e, quindi, il requisito di efficacia dell'azione amministrativa) negli affidamenti degli incarichi, eliminando la prima delle due fasi del procedimento (che invece di essere effettuata per ogni incarico da affidare viene effettuata una sola volta, in via generale, in sede di costituzione dell'elenco) con i principi di trasparenza, economicità e concorrenzialità previsti dall'art. 2 del "Codice".

In ordine poi alla possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di costituire un elenco di professionisti (tecnici) per l'affidamento di incarichi, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 1/2006 ne ritiene l'ammissibilità "... nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'art. 62 del DPR 554/1999 in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo (rectius: elenco) stesso, senza limitazioni temporali". Inoltre, l'art. 62 del DPR 554/99 prescrive alle stazioni appaltanti di dare "adeguata pubblicità" agli avvisi e bandi di gara di che trattasi. Ed a tal riguardo è anche utile far presente che la recente Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 20.2.2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.5.2007), al Punto 6, dispone che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera f) del d. lgs. 7.3.2005, n. 82 e dell'art. 66, comma 7, del d. lgs. 163/2006, gli avvisi e i bandi in parola devono essere pubblicati, in ogni caso, anche sul sito informatico della Stazione appaltante, in quanto "...tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore a 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque".

A tal fine è stato predisposto l'allegato Regolamento che si sottopone all'approvazione della Amministrazione Straordinaria.

Visto l'art.42 del TUEL n.267/2000;

Visti gli att.3 e 7 del TUEL n.267//2000;

Vista la Legge 27.12.2006, n.296 e il D.L.vo 12.04.2006 n.163;

Ciò premesso si propone di

deliberare

1. di fare propria la Relazione surriportata, come se in questa parte propositiva dell'atto integralmente trascritta;
2. di approvare il "*Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 €*" in materia di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 90, c. 1 e art. 91, c. 2, del d. lgs. 163/2006; Regolamento che si compone di 18 articolo, dello schema di avviso e di 8 allegati e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che l'Elenco dei professionisti (tecnici) venga aggiornato ogni sei mesi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici, così come previsto nel Regolamento allegato, previa "adeguata pubblicità" del relativo avviso, a norma dell'art. 62 del DPR 554/1999 e secondo le altre disposizioni citate in premessa.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Arch. Francescangelo Possemato

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.L.VO 267/2000

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

Arch. Francescangelo Possemato

- Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL DIRIGENTE

Dott. Eugenio Piscino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa relazione istruttoria con relativa proposta di deliberazione del Dirigente del settore competente, concernente l'argomento in oggetto;

RITENUTO poter approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1. Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 €" in materia di servizi di ingegneria e di architettura (art. 90, c. 1 e art. 91, c. 2, D. Lgs. 163/2006).
2. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267

COMUNE DI ISCHIA
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

***PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €***

(Art. 90, comma 2, del d. lgs. 12.4.2006, n. 163)

Maggio 2007

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Oggetto del presente Regolamento è la costituzione di un elenco di tecnici per affidare incarichi di ingegneria e di architettura di importo inferiore ai 100.000 € e di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE*", in seguito denominato "Codice".
2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento i servizi attinenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi nonché a tutti i servizi tecnico-amministrativi di cui al comma 1 dell'art. 90 del "Codice", di importo inferiore ai 100.000 €,
3. Il presente Regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco dei soggetti per affidamento di incarichi.
4. Ai fini del conferimento degli affidamenti di servizio che formano oggetto del presente Regolamento, tutti i servizi di ingegneria e di architettura dallo stesso previsti, entro il limite di importo fino a 100.000 €, sono affidabili in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del "Codice".

Articolo 2
(Articolazione dell'elenco)

1. L'Elenco dei professionisti formato dall'Amministrazione si articola in classi/categorie di cui alla legge 143/1949 indicate al comma successivo e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità; progettazione; attività di verifica e validazione; direzione lavori; prestazioni accessorie; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; supporto al responsabile unico del procedimento; collaudo tecnico delle strutture e degli impianti; collaudo tecnico-amministrativo).
2. Le classi e categorie di cui al comma precedente sono:
 - la – Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
 - lb – Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
 - lc – Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
 - ld – Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
 - le – Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi costruzioni funerarie. Decorazione esterna

- o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
- If - Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
- Ig - Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico ivi comprese le strutture antisismiche.
- IIIa – Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- IIIb – Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
- IIIc – Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
- Iva – Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
- Via – Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianure e colline, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
- Vib – Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
- VIIa –Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi di acqua e di bacini montani.
- VIIb –Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.
- IXa – Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
- IXb –Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
- IXc – Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

Articolo 3 (Soggetti ammessi all'iscrizione)

1. Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del "Codice", i seguenti soggetti:
 - a) professionisti singoli;
 - b) professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e successive modificazioni;
 - c) società di professionisti (società di persone) di cui all'art. 90, comma 2, lettera e) del "Codice" (s.n.c; s.a.s; cooperative);
 - d) società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lettera f) del "Codice";
 - e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;
 - f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 90, comma 2, lettera h) del "Codice".
2. Ai sensi dell'art. 51 del DPR 21.11.1999, n. 554 è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o società di cui ai precedenti b), c), d), e) ed f).
3. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del DPR 554/1999, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
4. In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Articolo 4
(Modalità di iscrizione – Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono far pervenire, entro la data fissata dal relativo Avviso, di cui al Modello allegato, apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune in busta sigillata indirizzata al Comune e recante all'esterno il nominativo del soggetto, oppure dei soggetti in caso di raggruppamento temporaneo, nonché la dicitura "Domanda di inserimento negli elenchi per il conferimento di incarichi tecnici".
2. Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99.
3. La busta dovrà contenere:
 - I - la domanda di inserimento nell'elenco (mod. 1) con indicazione completa dei dati personali, redatta in base agli schemi allegati (da mod. 2 a mod. 5) contenente una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 relativa ai propri dati identificativi;
 - II - curriculum professionale nel caso di professionista singolo, oppure più curricula professionali, uno per ciascun professionista, nel caso di associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria, indicante:
 - a. gli incarichi di redazione di studi di fattibilità, di progettazione, di direzione lavori, di prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al R.U.P., di collaudo tecnico delle strutture e degli impianti, di collaudo tecnico – amministrativo, relativi ad interventi rientranti nelle tipologie di opere e/o lavori di cui alla precedente elencazione oggetto della domanda, ultimati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6^a);
 - b. gli incarichi di attività di verifica e validazione della progettazione, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6B);
 - c. due incarichi ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale, ultimati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, redatti esclusivamente in base allo schema allegato, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6C); gli incarichi indicati in questo elenco potranno essere illustrati da una documentazione costituita da:
 - descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell'opera (max n. 2 fogli formato A4);
 - eventuali note esplicative (max 1 foglio formato A4);
 - elaborati grafici (max n. 4 fogli formato A3);
 - III – la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto (professionista singolo, associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria) con l'indicazione obbligatoria delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza (max n. 4 fogli formato A4);
 - IV – dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui agli artt. 38 del D. Lgs n. 163/06 e 51 del D.P.R. n. 554/99 ed in ordine ai

contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. n. 554/99, redatta secondo l'allegato mod. 7;

V – in caso di candidatura per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;

VI – consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. redatto secondo l'allegato mod. 8;

Non saranno accettate nella formazione degli elenchi le domande di inserimento:

- ❑ pervenute oltre il termine fissato dall'Avviso; farà fede, a tal fine, il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- ❑ con documentazione incompleta;
- ❑ che non utilizzino i fac-simili allegati all'Avviso o che non siano correttamente compilate;
- ❑ presentate dal professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o come componente di più di un raggruppamento;
- ❑ senza curriculum e/o dichiarazioni;
- ❑ con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- ❑ con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Articolo 5

(Modalità di costituzione dell'elenco)

1. Al termine della presentazione delle domande, sarà costituito uno specifico elenco articolato per ogni classe/categoria e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità, progettazione, attività di verifica e validazione della progettazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al R.U.P., collaudo tecnico delle strutture e degli impianti e collaudo tecnico – amministrativo), in funzione dei seguenti parametri:
 - a). importi dei lavori di cui all'art. 4, comma 3, punto II, lettera a) e b);
 - b). importi dei lavori di cui all'art. 4, comma 3, punto II, lettera c);
 - c). numero di dipendenti della struttura organizzativa di cui all'art. 4, comma 3, punto III;ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:
 - a. = 40 punti;
 - b. = 40 punti;
 - c. = 20 punti.
2. A seguito di specifico avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 4 con cadenza annuale, i soggetti inseriti negli elenchi possono presentare aggiornamenti dei loro curricula e della descrizione della loro organizzazione. I curricula dovranno riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'aggiornamento degli stessi.

Articolo 6
(Aggiornamento dell'Elenco)

1. L'Elenco è aperto e viene aggiornato (con nuove iscrizioni) semestralmente, entro il 31 luglio dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo, rispettivamente sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale.
2. I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata.
3. I soggetti iscritti nell'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.
4. Ogni ulteriore modifica che possa comunque avere rilevanza ai fini dell'Elenco previsto dal presente Regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

Articolo 7
(Cause di esclusione per l'iscrizione nell'Elenco ed eventuale cancellazione)

1. Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco , se già iscritti, i soggetti che:
 - abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del "Codice";
 - si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della professione;
 - abbiano perduto i requisiti di iscrizione degli Albi professionali;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;
 - abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale.
2. Della cancellazione è data comunicazione personale all'interessato.

Articolo 8
(Durata dell'iscrizione)

1. Il Soggetto rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.
2. L'Amministrazione può effettuare, a suo insindacabile giudizio, revisioni generali o parziali dell'Elenco.
3. L'Amministrazione può richiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni normative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza dell'affidabilità professionale.

Articolo 9
(Tenuta dell'Elenco)

1. Il Dirigente del Settore Tecnico – Lavori Pubblici del Comune gestisce l'Elenco dei professionisti a mezzo di programma informatico e ne cura la tenuta e l'aggiornamento periodico.

Articolo 10
(Affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi per i servizi di cui all'articolo 1, affidabili con le procedure in economia di cui all'art. 125 del "Codice", sono conferiti dal Dirigente nella qualità di Responsabile unico del procedimento, con Determinazione nella quale vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei seguenti casi, certificati dal Responsabile unico del procedimento:
 - a) carenza di organico, certificata dal Responsabile del procedimento;
 - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - c) difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto;
 - d) lavori di speciale complessità;
 - e) lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
 - f) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.
2. Gli incarichi di cui all'articolo 90, comma 2, del "Codice" per importi inferiori a 100.000 €, al netto dell'Iva e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere affidati con le seguenti modalità:
 - A) per importi inferiori a 20.000 € con affidamento diretto, previa presentazione di preventivo, mediante emissione di determinazione dirigenziale, con il criterio della rotazione, a parità di requisiti tecnici, fra gli iscritti nell'Elenco a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria;
 - B) per gli importi di pari o superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000 €, saranno invitati a presentare preventivo/offerta, con il criterio della rotazione, almeno cinque professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se sussistono in tale numero aspiranti idonei iscritti nell'Elenco e tenuto conto dei principi fissati dall'art. 57, comma 6, del "Codice" e di cui al successivo articolo 11. Qualora i professionisti non siano presenti in numero adeguato, saranno prequalificati sulla base di pubblicazione di apposito avviso e/o in base a indagini di mercato. L'individuazione dell'affidatario avviene in base alla migliore offerta/preventivo presentata/o.
3. Con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione/disciplinare d'incarico con il professionista prescelto. Tale determinazione verrà inviata al professionista con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. All'atto dell'affidamento dell'incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco, del soggetto affidatario, il quale deve inoltre dimostrare la regolarità contributiva.
5. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco non può avere più di un incarico annuale.
6. Per l'affidamento degli incarichi di importo stimato da 100.000 all'importo pari alla soglia comunitaria (€ 211.000) si applicano, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del "Codice", le norme sulla pubblicità previste dall'art. 124, comma 5, del "Codice", il quale prevede la pubblicazione del bando di gara su:
 - a) gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) sito informatico del Comune;
 - c) sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) sito informatico dell'osservatorio;
 - e) Albo pretorio del Comune;

La Giunta Comunale, può, con proprio atto di indirizzo stabilire altre forme di pubblicità integrativa.

La relativa gara si svolge con procedura aperta o ristretta (mediante pubblico incanto o licitazione privata) a norma dell'art. 55 del "Codice", con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 82 e 83 del "Codice", secondo le istruzioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 29 Marzo 2007, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 253, comma 3, del "Codice", fino all'emanazione del nuovo Regolamento nazionale si applicano ancora le disposizioni previste dal Regolamento approvato con il DPR 21.11.1999, n. 554 agli articoli 62, 63 e 64, per quanto non incompatibili con le disposizioni del "Codice".

7. Per gli affidamenti di importo stimato superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme del "Codice" per gli appalti sopra soglia.
8. Per gli incarichi di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Dirigente, prima dell'attivazione del procedimento richiede atto di indirizzo alla Giunta Comunale in ordine al criterio di aggiudicazione da prescegliere (prezzo più basso di cui all'art. 82 oppure offerta economicamente di cui all'art. 83 del "Codice"). La Giunta Comunale può, altresì, disporre forme integrative di pubblicità dei bandi relativi agli affidamenti di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 11

(Procedura di selezione dei concorrenti)

1. La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 91, comma 2, ed art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06, avverrà utilizzando gli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 2 con il principio della rotazione e nel rispetto dei seguenti altri principi:

- a. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione);
 - b. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire; (principio della proporzionalità)
 - c. divieto di invitare soggetti prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data di espletamento di un precedente incarico affidato sulla base dell'Avviso (principio della parità di trattamento);
 - d. divieto di invitare soggetti ai quali sia già stato affidato un incarico sulla base dell'Avviso nel medesimo anno solare (principio della parità di trattamento – principio di rotazione);
 - e. facoltà di considerare, nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e/o lavori di cui all'elencazione di cui al precedente articolo 2, condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e/o lavori (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).
2. I soggetti, in numero non inferiore a cinque, da invitare a presentare offerta relativa all'incarico da affidare sono scelti seguendo la graduatoria dello specifico elenco, con esclusione dei soggetti che abbiano espletato un precedente incarico nel medesimo anno solare e non concluso da almeno 6 mesi.

Articolo 12
(Presentazione delle offerte)

1. Con apposita Determinazione Dirigenziale saranno stabilite le modalità di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati.
2. Il provvedimento specificherà:
 - gli elementi essenziali della prestazione e lo schema di disciplinare di incarico o di convenzione;
 - la classe e le categorie dei lavori cui si riferisce l'incarico, individuate in base alla elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i;
 - l'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie, secondo l'elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i., cui si riferisce l'incarico;
 - l'elenco dei soggetti da invitare;
 - il criterio di aggiudicazione: se del "prezzo più basso" previsto dall'art. 82 del "Codice" o della "offerta economicamente più vantaggiosa" prevista dal successivo art. 83 ¹, con la specificazione, in tale secondo caso dei seguenti elementi di valutazione dell'offerta, così come specificati dall'art. 64 del DPR 554/1999:
 - a) professionalità, desunta dal curriculum presentato per l'iscrizione nell'elenco e dalla successiva integrazione eventualmente allegata all'offerta: punti da 20 a 40;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dal/i curriculum del/i professionista/i che svolgerà/anno il servizio (art. 64, c. 2, lett b>, DPR 554/99): punti da 20 a 40;
 - c) ribasso percentuale sull'importo stimato posto a base di gara, indicato nell'offerta economica: punti da 10 a 30;
 - d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: punti da 0 a 10.La somma dei fattori ponderali deve essere uguale a cento e le misure dei punteggi sono stabilite di volta in volta con la determinazione dirigenziale che approva il Bando di gara, in rapporto alla relativa importanza di ogni elemento di valutazione.
- il termine di presentazione delle offerte.

Articolo 13
(Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico sarà conferito al miglior offerente sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82) e dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del "Codice"), secondo i criteri stabiliti nella Determinazione Dirigenziale di cui all'art. 12.
2. Con apposita Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

¹ Ciò tenuto conto dell'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2 della legge 248/2006 che consente di utilizzare anche il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" di cui all'art. 82 del Codice (V. Determinazione Autorità n. 4/2007);

Articolo 14
(Modalità di svolgimento degli incarichi)

1. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione d'incarico, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune, fatta salva l'applicazione delle previste penalità nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, e relativa cancellazione dall'Elenco.

Articolo 15
(Subappalto)

1. L'affidatario di servizi di cui al presente Regolamento non può avvalersi del subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del "Codice", l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Articolo 16
(Corrispettivi per gli incarichi)

1. I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi oggetto del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati, con riferimento al preventivo/offerta presentato/a, nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento.

Articolo 17
(Pubblicità degli affidamenti)

1. L'avvenuto affidamento degli incarichi è soggetto alla pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio del Comune.
2. Gli incarichi di importo inferiore ai 20.000 € saranno pubblicati ogni sei mesi e per la durata di quindici giorni.
3. Gli incarichi di importo superiore ai 20.000 € verranno pubblicati individualmente per quindici giorni e verrà data comunicazione ai soggetti invitati alla gara.

Articolo 18
(Pubblicazione del Regolamento – Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore al sedicesimo giorno.

COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

*****SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI*****

AVVISO

DI COSTITUZIONE DI ELENCHI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDI DI FATTIBILITA', DI PROGETTAZIONE, DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI PRESTAZIONI ACCESSORIE, DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DI SUPPORTO AL R.U.P., DI COLLAUDO TECNICO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI E DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00. (ART. 91, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/06)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO-LAVORI PUBBLICI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/06

In esecuzione della Deliberazione della Commissione Straordinaria n° del

RENDE NOTO

che il Settore Tecnico – Lavori Pubblici del Comune intende procedere alla costituzione di elenchi (elenco articolato in più sezioni) di soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f) g) e h) del D. Lgs. 163/06, nonché di soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell'Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, **incarichi di studi di fattibilità, di progettazione, di attività di verifica e validazione della progettazione, di direzione lavori, di prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al R.U.P., di collaudo tecnico delle strutture e degli impianti e di collaudo tecnico - amministrativo**, di importo stimato inferiore a € 100.000,00, inerenti le seguenti tipologie di opere e/o lavori, corrispondenti alle classi e categorie della Legge n. 143/49, di seguito elencati:

- la - Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
- lb - Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

- Ic - Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
- Id - Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
- Ie - Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
- If - Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
- Ig - Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico ivi comprese le strutture antisismiche.
- IIla - Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- IIlb - Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
- IIlc - Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
- IVa - Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
- VIa - Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianure e colline, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
- VIb - Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
- VIIa -Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi di acqua e di bacini montani.
- VIIb -Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.
- IXa - Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
- IXb -Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

IXc - Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono far pervenire apposita domanda, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune, in busta sigillata indirizzata a "Comune di Ischia (NA)", recante all'esterno il nominativo del soggetto, oppure dei soggetti in caso di raggruppamento temporaneo, nonché la dicitura "Domanda di inserimento negli elenchi per il conferimento di incarichi del Settore Tecnico-Lavori Pubblici".

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune (<http://www.ischiaonline.it>), all'Albo pretorio del Comune, sul B.U.R.C. e pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "aste e appalti" e viene inviato agli Ordini professionali.

Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99.

La busta dovrà contenere:

- b) la domanda di inserimento nell'elenco (mod. 1) con indicazione completa dei dati personali, redatta in base agli schemi allegati (da mod. 2 a mod. 5) contenente una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 relativa ai propri dati identificativi;
- c) il curriculum professionale nel caso di professionista singolo, oppure più curricula professionali, uno per ciascun professionista, nel caso di associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria, indicante:
 - a. gli incarichi di redazione di studi di fattibilità, di progettazione, di direzione lavori, di prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al R.U.P., di collaudo tecnico delle strutture e degli impianti, di collaudo tecnico - amministrativo, relativi ad interventi rientranti nelle tipologie di opere e/o lavori di cui alla precedente elencazione oggetto della domanda, ultimati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6A);
 - b. gli incarichi di attività di verifica e validazione della progettazione, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6B);
 - c. due incarichi ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale, ultimati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, redatti esclusivamente in base allo schema allegato, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (mod. 6C); gli incarichi indicati in questo elenco potranno essere illustrati da una documentazione costituita da:
 - descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell'opera (max n. 2 fogli formato A4);
 - eventuali note esplicative (max 1 foglio formato A4);
 - elaborati grafici (max n. 4 fogli formato A3);

- d) la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto (professionista singolo, associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria) con l'indicazione obbligatoria delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza (max n. 4 fogli formato A4);
- e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui agli artt. 38 del D. Lgs n. 163/06 e 51 del D.P.R. n. 554/99 ed in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. n. 554/99, redatta secondo l'allegato mod. 7;
- f) in caso di candidatura per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
- g) consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. redatto secondo l'allegato mod. 8;

Non saranno accettate nella formazione degli elenchi le domande di inserimento:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede, a tal fine, il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Ischia;
- con documentazione incompleta;
- che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate;
- presentate dal professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o come componente di più di un raggruppamento;
- senza curriculum e/o dichiarazioni;
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

ART. 2 - MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI

Al termine della presentazione delle domande, sarà costituito uno specifico elenco per ogni classe/categoria e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità, progettazione, attività di verifica e validazione della progettazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al R.U.P., collaudo tecnico delle strutture e degli impianti e collaudo tecnico - amministrativo), in funzione dei seguenti parametri:

- a. importi dei lavori di cui all'art. 1, punto II, lettera a) e b);
- b. importi dei lavori di cui all'art. 1, punto II, lettera c);
- c. numero di dipendenti della struttura organizzativa di cui all'art. 1, punto III; ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:
 - a. = 40 punti;
 - b. = 40 punti;
 - c. = 20 punti.

A seguito di specifico avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 1 con cadenza annuale, i soggetti inseriti negli elenchi possono presentare aggiornamenti dei loro curricula e della descrizione della loro organizzazione. I curricula dovranno riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'aggiornamento degli stessi.

ART. 3 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 91, comma 2, ed art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06, avviene utilizzando gli elenchi predisposti ai sensi del Regolamento comunale e secondo il principio di rotazione e nel rispetto dei seguenti altri principi:

3. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione);
4. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire; (principio della proporzionalità)
5. divieto di invitare soggetti prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data di espletamento di un precedente incarico (principio della parità di trattamento);
6. divieto di invitare soggetti ai quali è già stato affidato un incarico nel medesimo anno solare (principio della parità di trattamento-principio di rotazione);
7. facoltà di considerare, nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e/o lavori di cui alla precedente elencazione, condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e/o lavori (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).

I soggetti, in numero non inferiore a cinque, da invitare a presentare offerta relativa all'incarico da affidare sono scelti seguendo la graduatoria dello specifico elenco (sezione), con esclusione dei soggetti che abbiano espletato un precedente incarico nel medesimo anno solare e non concluso da almeno 6 mesi.

ART. 4 - PROCEDURA DI SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'INCARICO

Con apposita Determinazione Dirigenziale saranno stabilite le modalità di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati.

Il provvedimento specificherà:

- ❑ gli elementi essenziali della prestazione e lo schema di disciplinare di incarico;
- ❑ la classe e le categorie dei lavori cui si riferisce l'incarico, individuate in base alla elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i.;
- ❑ l'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie, secondo l'elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i., cui si riferisce l'incarico;
- ❑ l'elenco dei soggetti da invitare;

- il criterio di aggiudicazione: se del “prezzo più basso” previsto dall’art. 82 del “Codice” o della “offerta economicamente più vantaggiosa” prevista dal successivo art. 83, con la specificazione, in tale secondo caso dei seguenti elementi di valutazione dell’offerta, così come specificati dall’art. 64 del DPR 554/1999:
 - e) professionalità, desunta dal curriculum presentato per l’iscrizione nell’elenco e dalla successiva integrazione eventualmente allegata all’offerta: punti da 20 a 40;
 - f) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dal/i curriculum del/i professionista/i che svolgerà/anno il servizio (art. 64, c. 2, lett b>, DPR 554/99): punti da 20 a 40;
 - g) ribasso percentuale sull’importo stimato posto a base di gara, indicato nell’offerta economica: punti da 10 a 30;
 - h) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo: punti da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali sarà uguale a cento e le misure dei punteggi sono stabilite di volta in volta con la determinazione dirigenziale che approva il Bando di gara, in rapporto alla relativa importanza di ogni elemento di valutazione.
- il termine di presentazione delle offerte.

ART. 5 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà conferito al miglior offerente sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione del criterio del “prezzo più basso” (di cui all’art. 82) o del criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” (di cui all’articolo 83 del “Codice”) e secondo i criteri stabiliti nella Determinazione Dirigenziale di cui all’art. 4.

Con apposita Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ISCHIA.

Gli interessati potranno richiedere all'amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il sottoscritto Dirigente Tel., Fax –
Il Dirigente del Settore Tecnico - LL.PP.

Del che il presente verbale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SPENA FIAMMA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
